

Il compenso dell'avvocato raddoppia ad ogni fase della mediazione

mondoadr.it/articoli/il-compenso-dellavvocato-raddoppia-se-facilita-laccordo-in-mediazione.html

May 10, 2018

Condividi

Sono in vigore i nuovi criteri per la determinazione del compenso dell'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 26 Marzo 2018. Il compenso professionale è calcolato sulla base del valore della mediazione, dichiarata nell'istanza, per ciascuna delle tre fasi della procedura:

1. partecipazione al primo incontro (fase di attivazione);
2. prosecuzione oltre il primo incontro (fase della negoziazione);
3. raggiungimento dell'accordo (accordo).

Tabella dei compensi per l'avvocato in mediazione

Nulla potrà richiedere l'avvocato in caso di mancata partecipazione al primo incontro. Da una lettura della tabella pubblicata in Gazzetta Ufficiale, il compenso che il cliente è tenuto a riconoscere al proprio avvocato è raddoppiato al passaggio di ciascuna fase della procedura di mediazione.

Di seguito riportiamo la nuova tabella 25-bis dei compensi professionali con il calcolo del totale per le tre fasi da riconoscere all'avvocato per l'assistenza in mediazione.

Valore	Fino a € 1.100	Da € 1.100 a € 5.200	Da € 5.200 a € 26.000	Da € 26.000 a € 52.000	Da € 52.000 a € 260.000	Da € 260.000 a € 520.000
Partecipazione al primo incontro (Fase della attivazione)	€ 60	€ 270	€ 420	€ 510	€ 960	€ 1.305
Prosecuzione oltre al primo incontro (Fase della Negoziazione)	€ 120	€ 540	€ 840	€ 1.020	€ 1.920	€ 2.610
Raggiungimento dell'accordo (Conciliazione)	€ 180	€ 810	€ 1.260	€ 1.530	€ 2.880	€ 3.915
Totale compenso dell'avvocato	€ 360	€ 1.620	€ 2.520	€ 3.060	€ 5.760	€ 7.830
Indennità di mediazione (organismo e mediatore)	€ 55	€ 117	€ 325	€ 545	€ 910	€ 1.500

Dal confronto con le indennità da riconoscere all'organismo di mediazione (incluse quelle al mediatore) riportate nell'ultima riga per lo stesso valore, si nota che l'indennità di mediazione rappresenta una modesta frazione del compenso dell'avvocato (dal 7% al 19%).

Art. 20 aggiornato del Regolamento dei parametri forensi

Con la modifica introdotta, l'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 del *Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247* è aggiornato come segue:

Art. 20.

Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali

1. L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

1 -bis . L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

Qui il testo completo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Confronto tra i compensi per l'attività svolta in mediazione e in giudizio ordinario

E' interessante fare un primo confronto tra i compensi riconosciuti all'avvocato per lo svolgimento dell'attività in mediazione e in un giudizio ordinario. La tabella seguente si riferisce alla determinazione dei parametri forensi per i "Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale" (tabella 2 del decreto).

26-4-2018		GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA		Serie generale - n. 96	
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI					
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
DECRETO 10 marzo 2014, n. 55.					
Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.					
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA					
Visti gli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;					
Sulla proposta del Consiglio nazionale forense pervenuta in data 1° giugno 2017;					
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2017;					
Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;					
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;					
Vista la nota del 9 febbraio 2018, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;					
ADOPTA					
il seguente regolamento:					
Art. 1.					
Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale					
1. All'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:					
a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:					
1) al terzo periodo le parole «possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pos-			sono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento»;		
			2) al quarto periodo le parole «liquidazione di regola fino al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «liquidazione in ogni caso non oltre il 70 per cento»;		
			b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca puntuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto»;		
			c) al comma 2, primo periodo le parole «20 per cento» e «5 per cento» sono sostituite rispettivamente da «30 per cento» e «10 per cento» e le parole «fino a un massimo di venti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di trenta»;		
			d) al comma 4 le parole «è di regola ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotto in misura non superiore al 30 per cento»;		
			e) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti.»		
Art. 2.					
Modifiche alla disciplina dei parametri concernenti i procedimenti arbitrali ritivali e irritivali					
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 le parole «agli arbitri sono» sono sostituite dalle parole «a ciascun arbitro è» e le parole «adeguati i compensi previsti» sono sostituite con le parole «adeguato il compenso previsto».					

Valore	Fino a € 1.100	Da € 1.100 a € 5.200	Da € 5.200 a € 26.000	Da € 26.000 a € 52.000	Da € 52.000 a € 260.000	Da € 260.000 a € 520.000
Fase di studio della controversia	€ 125	€ 405	€ 875	€ 1.620	€ 2.430	€ 3.375
Fase introduttiva del giudizio	€ 125	€ 405	€ 740	€ 1.147	€ 1.550	€ 2.227
Fase istruttoria o di trattazione	€ 190	€ 810	€ 1.600	€ 1.720	€ 5.400	€ 9.915
Fase decisionale	€ 190	€ 810	€ 1.620	€ 2.767	€ 4.050	€ 5.870
Totali	€ 630	€ 2.430	€ 4.835	€ 7.254	€ 13.430	€ 21.387

Pur considerando che il compenso può essere sempre negoziato tra avvocato e cliente e i parametri costituiscono dei punti di riferimento, la mera differenza di importi a favore dell'attività giudiziale non deve trarre in inganno. In questo confronto tra le due tabelle, è pur vero che il compenso per lo svolgimento dell'attività giudiziale è circa il doppio del compenso per l'attività svolta in mediazione, ma occorre considerare tre fattori: tempi di incasso della parcella, ore di lavoro svolte e soddisfazione del cliente.

Valore	Fino a € 1.100	Da € 1.100 a € 5.200	Da € 5.200 a € 26.000	Da € 26.000 a € 52.000	Da € 52.000 a € 260.000	Da € 260.000 a € 520.000
Totale compenso per l'attività prestata in mediazione fatturabile in <u>3 MESI</u>	€ 360	€ 1.620	€ 2.520	€ 3.060	€ 5.760	€ 7.830
Totale compenso per l'attività prestata in giudizio fatturabile nel corso di <u>5 ANNI</u>	€ 630	€ 2.430	€ 4.835	€ 7.254	€ 13.430	€ 21.387

I tempi di incasso di una parcella per l'attività svolta in mediazione sono di norma di tre mesi (pari alla durata della mediazione stessa) rispetto ai circa 5 anni di un giudizio ordinario di primo grado. Se si dovesse dividere il compenso per le ore lavorate, si scoprirebbe facilmente che il compenso orario per l'attività svolta in mediazione è molto più alto rispetto a quello in giudizio. Infine, la soddisfazione del cliente è un elemento ovviamente non misurabile ma di grande importanza per l'avvocato.

Condividi